REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA SEZIONE CIVILE

Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **/2023** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), *Parte_2* (C.F. *C.F._2*), *Parte_3* (C.F. *C.F._3* , tutti con il patrocinio dell'avv. e *Controparte_1* (*C.F._4*) , , elettivamente domiciliati in presso il difensore avv.

ATTORI

contro

Controparte_2 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. e elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO

Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 11.2.2025:

Parte_1 , *Parte_2* , *Parte_3*

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

In via principale:

- accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni di acquisto di obbligazioni emesse da eseguite da S.p.A. sul conto corrente n. , collegato al dossier titoli n. , intestati ai sig.ri *Parte_2* e *Parte_3* , e sul conto corrente n. , collegato al dossier titoli n. , intestati ai sig.ri *Parte_2* e *Parte_1* , per vizio di forma scritta richiesta ad sustantiam ex art. 23 TUF del contratto per la prestazione dei servizi di investimento;

- accertare e dichiarare la mancanza dei relativi ordini di compravendita impartiti dagli odierni attori a *CP_2* e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni di acquisto e di vendita di obbligazioni descritte in atti, eseguite da sul conto corrente n. , collegato al dossier titoli n. , intestati ai sig.ri *Parte_2* e *Parte_3* , e sul conto corrente n. , collegato al dossier titoli n. , intestati ai sig.ri *Parte_2* e *Parte_1* ;

- accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni di acquisto di titoli obbligazionari *Parte_4* 5% 2019 (ISIN:) e *Parte_4* 5,875% 2019 (ISIN:) emessi da ed eseguite da sul conto corrente n. , collegato al dossier titoli n. , intestati ai sig.ri *Parte_2* e *Parte_3* e sul conto corrente n. , collegato al dossier titoli n. , intestati ai sig.ri *Parte_2* e *Parte_1* , per omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 30 co. VII TUF.;

e, per l'effetto di quanto accertato e dichiarato ai punti precedenti, anche in via alternativa tra loro

- condannare a restituire in favore dei sig.ri *Pt_2* e *Pt_3* la somma di euro 50.940,68 e in favore dei sig.ri *Pt_2* e *Pt_1* la somma di euro 89.847,92 ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali ex art. 1284 cod. civ. dalla data di pagamento all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;

In via subordinata:

- accertare e dichiarare la responsabilità e il grave inadempimento di S.p.A. per la violazione degli obblighi informativi, dei doveri di condotta, buona fede e diligenza previsti dal Reg. *CP_3* n. /2007 (artt. 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37 e 53), dal Reg. *CP_3* n. 20307/18, dall'art. 21 del TUF, dagli artt. 23-24 del Provvedimento del 29 ottobre 2007 – pubblicato nella Gazz. Uff. 2 novembre 2007, n. 255 ed emanato dalla *CP_4* e dalla *CP_3* e/o degli obblighi di diligenza e correttezza previsti dagli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ. nonché dalla normativa prevista dal d. lgs. n. 206/2005 per tutti i motivi esposti nel presente atto;

- accertare e dichiarare per le ragioni illustrate in atti, la responsabilità di *Controparte_2* *[...]* per violazione degli obblighi di cui al T.U.F. e degli artt. 39, 40, 41 e 42 del Reg. *CP_3* n. in tema di adeguatezza e, in subordine, di appropriatezza degli investimenti e, per l'effetto di quanto accertato e dichiarato ai punti precedenti, anche in via alternativa tra loro

- condannare *Controparte_2* al pagamento in favore dei sig.ri *Pt_2* e *Pt_3* la somma di euro 50.940,68 e in favore dei sig.ri *Pt_2* e *Pt_1* la somma di euro 89.847,92 ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali ex art. 1284 cod. civ. dalla data di pagamento all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;

In via ulteriormente subordinata:

- accertare e dichiarare l'annullabilità degli ordini d'acquisto per conflitto di interesse ex art. 1395 cod. civ. e, per l'effetto, condannare *Controparte_2* a restituire in favore dei sig.ri *Pt_2* e *Pt_3* la somma di euro 50.940,68 e in favore dei sig.ri *Pt_2* e *Pt_1* la somma di euro 89.847,92 ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali ex art. 1284 cod. civ. dalla data di pagamento all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;

In ogni caso:

- condannare *Controparte_2* al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, spese di CTP sostenute dagli attori, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A.

In via istruttoria:

- ammettere consulenza tecnica d'ufficio (CTU) che accerti e verifichi:

- se sussiste, in base alla documentazione prodotta in atti, evidenza che attesti la specifica informativa rilasciata agli attori sulle caratteristiche, sul livello di complessità e sul grado di rischiosità per gli investimenti in titoli obbligazionari *Parte_4* 5% 2019 (ISIN:) e *Parte_4* 5,875% *Pt_5* (ISIN:) emessi da B.V. In particolare, sul rischio emittente e sul rischio di perdita totale, così come sul rischio di volatilità degli investimenti; informative che la convenuta avrebbe dovuto fornire agli odierni attori ai sensi dell'art. 31 Reg. Consob 16190/2007, in particolare il comma II, lett. a) e b) di detto articolo e dell'art. 21 TUF, e di cui sia provata la ricezione ai sensi di legge;

- se la Banca abbia dato prova di aver comunicato, ex art. 31, comma II, lett. a) Reg. Consob n. 16190/2007 e art. 21 TUF, anteriormente all'esecuzione degli investimenti, il rischio di credito associato agli strumenti finanziari per cui è causa, come desumibili dai e pubblicati all'emissione, livello di indebitamento dell'Emittente, le quotazioni dei Credit Default Swap ed il livello di rating emesso dalle principali agenzie e gli indicatori di mercato sulla rischiosità del titolo alle date di acquisto del 19/03/2015, 15/06/2015, 27/07/2015 e del 6/10/2015; e se dette informazioni (i) consentissero di identificare un deterioramento del rischio dei titoli oggetto di causa e (ii) siano state, se del caso, rese note dalla convenuta agli odierni attori sulla base della documentazione depositata dalle parti:

- se, preliminarmente agli acquisti delle obbligazioni emesse da l B.V., l'intermediario ha reso agli odierni attori l'informazione sul ruolo e sulla situazione di tensione finanziaria in cui versava la società brasiliana prestava garanzia sui titoli oggetto di investimento alla luce dell'art. 31 co. V del Reg. Consob n. 16190/2007;

- se la *CP_4* ha comunicato agli odierni attori il livello di elevata complessità degli strumenti finanziari *Parte_6* (ISIN:) e *Parte_4* 5,875% *Pt_5* (ISIN:) emessi da , inclusa la presenza di clausole di tipo "Put", in ottemperanza alla "Comunicazione sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi al Cliente retail" pubblicata dalla *CP_3* in data 22/12/2014, oltre che quanto prescritto dalla Comunicazione *CP_5* n. 146 del 7.2.2014; così come l'elevato livello di illiquidità dei titoli, così come previsto dall'art. 31 co. II lett. b) Reg. Consob n. 16190/2007 e dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2/03/2009;

- se la *CP_4* ha comunicato agli attori preventivamente agli acquisti, dandone prova, tutti i costi, gli oneri e le commissioni applicate in sede di intermediazione del titolo, in ottemperanza all'art. 32 Reg. *CP_3* n. 16190/2007;

- se la *CP_4* in sede di acquisto e vendita dei titoli emessi da Portugal Telecom International Finance B.V., ha applicato costi occulti dati dalla differenza tra il prezzo eseguito ed il prezzo di mercato dello strumento come rilevati alla date di acquisto/vendita;

- se la *CP_4* ha comunicato, ex art. 34 Reg. Consob n. 16190/2007 e art. 21 TUF, le variazioni intervenute in merito alla situazione economica e finanziaria dell'emittente, quali: variazioni di rating, di spread di mercato e di indici di bilancio, di cui sia provata la ricezione da parte degli attori;

- se la *CP_4* ha consegnato agli attori la "Offering Circular" delle obbligazioni "
' (ISIN:), redatta da ., e datata 17 dicembre 2008, nonché per le obbligazioni " 5.875% " (ISIN:), la "Offering Circular" redatta da , datata 1 giugno 2012, all'interno delle quali erano presenti le importanti sezioni denominate "Risk Factors";

- se la *CP_4* prima dell'esecuzione delle operazioni finanziarie in controversia, ha profilato correttamente gli odierni attori e, conseguentemente, ha verificato correttamente l'adeguatezza degli strumenti finanziari oggetto del presente giudizio, in adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina normativa al tempo vigente;

- se sulla base della documentazione depositata in atti, l'ammontare delle perdite subìte dagli odierni attori a seguito dell'operatività negli strumenti finanziari oggetto del presente giudizio.

Sempre in via istruttoria, gli odierni attori chiedono altresì che l'Ill.mo Giudice adito voglia ammettere agli stessi la prova per testi sulle circostanze di seguito articolare, tutte da intendersi precedute dalla locuzione "Vero che":

1) "nel 2015, per le operazioni di investimento eseguite nell'ambito della prestazione del servizio di esecuzione ordini per conto dei clienti da parte di ., la procedura della *CP_4* prevedeva la consegna in via preventiva ai clienti della nota informativa relativa allo specifico titolo scelto;"

2) "nel 2015, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, per le operazioni di investimento effettuate tramite internet la *CP_4* prevedeva l'esecuzione dell'ordine facendo visionare ai clienti, in via preventiva rispetto all'esecuzione dell'operazione, il set informativo specifico sul titolo richiesto dall'art. 31 Reg. *CP_3* /2007;"

Si indica a teste sui capitoli nn. 1 e 2 il Sig. *Testimone_1*, nato a il 12/02/1947 e residente a strada , ex dirigente di

Controparte_2

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria eccezione:

Nel merito:

- in via principale rigettare integralmente tutte, nessuna esclusa, le domande formulate dagli attori per infondatezza in fatto e diritto;

- in via principale rigettare tutte le domande attoree ed escludere la pretesa di risarcimento degli asseriti danni per fatto e colpa esclusiva degli attori, anche ai sensi dell'art. 1227 secondo comma Cod. Civ. o,

in subordine, diminuire il risarcimento anche ai sensi dell'art. 1227 primo comma Cod. Civ. per fatto colposo degli attori che hanno concorso a cagionare il danno;

- in via subordinata in caso di accoglimento delle domande, decurtare dall'importo preteso:

a) il valore attuale dei titoli per cui è causa; b) le somme percepite per cedole; o sentire gli attori tenuti alla restituzione dei titoli oggetto di causa, nonché dell'importo delle cedole medio tempore complessivamente incassate.

In via istruttoria:

La *CP_4* insiste per l'ammissione delle Consulenze tecniche richieste ed articolate con la seconda memoria 183 c.pc, a pag. 3-4 ed a pag. 6 e si oppone all'ammissione dei quesiti peritali formulati da parte attrice per palese inammissibilità ed irrilevanza.

La convenuta si oppone all'ammissione della prova testimoniale per esser la richiesta meramente esplorativa, oltre che irrilevante. Infatti, per quanto attestato dal documento n. 10 del fascicolo di parte convenuta (documento e circostanza non contestati da parte attrice) risulta confermato agli atti di causa che la procedura della Banca di negoziazione tramite Internet Banking (Processo di negoziazione in autonomia del cliente su Home Banking) prevedeva - in fase di inserimento ordine - l'esposizione della scheda del titolo negoziato contenente tutte le caratteristiche ed i rischi dello strumento finanziario.

FATTO E DIRITTO

I signori *Parte_2* , *Parte_3* e *Parte_1* hanno convenuto in giudizio *Controparte_2* e hanno svolto plurime contestazioni alla condotta della banca in relazione ad operazioni di investimento in titoli *Parte_4* 5% *Pt_5* (ISIN:) e *Parte_4* 5,875% 2019 (ISIN:) emessi da eseguite sui conti correnti e depositi titoli intestati agli attori.

In particolare hanno riferito che:

-in data 19/03/2015, *CP_2* eseguiva sul c/c n. intestato ai sig.ri *Pt_2* e *Pt_3* , collegato al deposito titoli n. , l'acquisto del titolo obbligazionario *Parte_4* 5% 2019 (ISIN:) (doc. 1);

-nelle date del 15/06/2015, del 27/07/2015 e del 6/10/2015, *CP_2* eseguiva sul c/c n. intestato ai sig.ri *Pt_2* e *Pt_1* , collegato al deposito titoli n. , operazioni di compravendita di titoli obbligazionari *Parte_4* 5% *Pt_5* (ISIN:) e *Parte_4* 5,875% 2019 (ISIN:) (doc. 2);

e che in conseguenza delle suddette operazioni di investimento gli attori subivano perdite per un ammontare pari complessivamente ad € 140.788,60 come accertato dalla società di consulenza da loro incaricata di analizzare le predette operazioni (relazione sub doc. 3) all'esito della acquisizione della

documentazione richiesta alla banca (richieste sub docc.4 e 15; documenti inviati dalla banca sub docc. da 5 a 45).

Hanno quindi allegato, in via principale:

-la nullità delle operazioni finanziarie per vizio di forma scritta ad substantiam ex art. 23 TUF;

-la nullità delle operazioni finanziarie per assenza degli ordini di investimento e di avvenuta notifica delle conferme di esecuzione;

-la nullità delle operazioni finanziarie di investimento per mancata indicazione della clausola di recesso ex art. 30 TUF;

-la nullità di tutte le operazioni finanziarie per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ai sensi degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c.;

in via subordinata:

-la responsabilità della banca per violazione degli obblighi informativi, di diligenza, correttezza e trasparenza da parte di *Controparte_2*

-la responsabilità della banca per violazione degli obblighi di cui al TUF ed al Reg. *CP_3* n.

in tema di adeguatezza e di appropriatezza dell'investimento;

-il nesso di causalità tra la condotta tenuta dalla banca e il danno da loro subìto pari all'ammontare degli investimenti;

in via ulteriormente subordinata:

-la annullabilità degli ordini di acquisto per conflitto di interesse ex art.1395 c.c..

Hanno concluso con richiesta di accertare e dichiarare le predette nullità e di condannare la banca alla restituzione della somma complessivamente investita nei titoli in questione (€ 50.940,68 per i signori *Pt_2* e *Pt_3* e € 89.847,92 per i signori *Pt_2* e *Pt_1*); la stessa somma è stata chiesta in via subordinata quale risarcimento del danno previo accertamento della responsabilità della banca nei profili indicati, e in via di ulteriore subordine a titolo restitutorio previo accertamento e dichiarazione della annullabilità degli ordini di acquisto per conflitto di interesse ex art.1395 c.c..

Si è costituita *Controparte_2* che ha ricostruito i rapporti contrattuali intercorsi con gli attori alla luce della documentazione prodotta da entrambe le parti e ha rivendicato la correttezza della propria condotta sotto ogni profilo, anche in occasione degli investimenti oggetto del giudizio, realizzatisi dopo aver fornito informazioni adeguate sulla natura e sui rischi oltre che

compatibili con il profilo di rischio, investimenti peraltro conseguenti ad ordini autonomamente impartiti dall'attore *Parte_2* dalla sua postazione internet e di sua esclusiva iniziativa, senza alcun intervento né consiglio da parte della banca al pari delle altre molteplici operazioni su vari titoli di debito, pure disposte autonomamente via internet dal sig. *Pt_2* e non contestate.

Ha concluso per il rigetto di tutte le domande attoree. In subordine, ha allegato il fatto colposo degli attori idoneo ex art.1227 comma 1 c.c. a diminuire il risarcimento, eccependo altresì che ogni somma eventualmente dovuta va diminuita del valore attuale dei titoli oggetto del giudizio e delle cedole percepite dagli attori.

La domanda è stata contestata anche per mancanza del nesso di causalità e infondatezza del quantum preteso.

Assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., respinte le istanze istruttorie, sulle conclusioni delle parti come precisate per l'udienza del 11.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.

***

La domanda attorea non è fondata sotto alcuno dei profili denunciati di nullità delle operazioni e di responsabilità della banca.

CP_6 docc. 5 e 6 la convenuta ha prodotto copia dei due 'Contratto prestazione servizi investimento servizi aggiuntivi', parte prima e parte seconda, conclusi il 25.7.2014 rispettivamente con gli attori *Parte_7* e con gli attori *Parte_8* .

Il collegamento tra le parti prima e parte seconda dei contratti emerge con chiarezza dalla indicazione, nella prima parte in calce ad ogni foglio dei rispettivi identificativi (e) riportati con il codice a barre su ciascuno dei fogli della parte seconda.

Entrambe le parti risultano sottoscritte dagli investitori presso la filiale di Rivoli della banca e in esse gli investitori danno atto di aver ricevuto la completa modulistica contrattuale, le norme contrattuali regolatrici del rapporto, le informazioni sugli strumenti finanziari e sui servizi di investimento, la indicazione dei diversi fattori di rischio degli investimenti e le caratteristiche dei diversi strumenti finanziari.

Ex Parte Creditoris Rivista di informazione Giuridica

Contestualmente la banca procedeva alla analisi del profilo finanziario degli investitori (docc.7 e 8 convenuta) acquisendo informazioni sulla conoscenza e esperienza in materia di investimenti finanziari, sugli obiettivi di investimento, sulla situazione finanziaria e sulla propensione al rischio.
Tanto risulta sufficiente per smentire sia il dedotto profilo di nullità delle operazioni finanziarie oggetto del giudizio per mancanza di forma scritta del contratto sia la allegata responsabilità della banca per violazione degli obblighi informativi, dei doveri di condotta, buona fede e diligenza nonché correttezza e trasparenza, di cui all'art.21 T.U.F. ed al Regolamento *CP_3* n. /2007.
Va dunque affermato che la banca sotto il profilo degli obblighi informativi e di chiarezza ha rispettato le disposizioni normative e regolamentari in materia.

Rileva inoltre che pochi giorni dopo la sottoscrizione dei contratti (28.7.2014 -doc.9 convenuta), presso la stessa filiale, *Parte_2* sottoscriveva il 'Contratto servizi via Internet, cellulare e telefono' a valere su tutti i rapporti di deposito titoli e di conto corrente da poco conclusi, così da poter disporre le operazioni di trading on line in remoto collegandosi tramite la rete internet e accreditandosi tramite i dispositivi di sicurezza predisposti dalla banca, anche in via del tutto autonoma dalle rispettive cointestatarie.
Dai docc.11 e 12 prodotti dalla banca (non contestati) emerge che sia la operazione di acquisto del titolo obbligazionario 5% *Pt_5* (ISIN:) del 19.3.2015 sul conto corrente *Parte_7* , mediante deposito titoli n. , sia le operazioni di compravendita di titoli obbligazionari *Parte_4* 5% *Pt_5* (ISIN:) e *Parte_4* 5,875% 2019 (ISIN:) del 15.6, 27.7 e 6.10.2015 sul conto corrente *Parte_8* , mediante deposito titoli n. , sono state tutte eseguite a seguito di precisi ordini trasmessi tramite canale internet da *Parte_2* in piena autonomia senza alcun intervento, indicazione, consiglio della banca.
Ricordato che in sede di conclusione dei rapporti contrattuali la convenuta aveva consegnato il documento sui rischi in generale in materia di strumenti finanziari, la doglianza riferita al difetto informativo è generica e astratta, priva di indicazione di quali aspetti o profili avrebbero riguardato le informazioni asseritamente non fornite.
Genericità che connota anche l'allegato presunto difetto informativo successivo all'investimento, rispetto al quale va rilevato come esso sia sostanzialmente collegato all'esito negativo

dell'investimento e al default della società emittente, senza alcuna indicazione di quali sarebbero state le informazioni a conoscenza della convenuta che quest'ultima avrebbe omesso di rendere al proprio cliente.

Non è condivisibile l'affermazione di nullità delle operazioni finanziarie di investimento per mancata indicazione della clausola di recesso ex art. 30 TUF poiché nella fattispecie non è configurabile l'ipotesi della "offerta fuori sede" e, di conseguenza, l'applicazione della relativa disciplina.
La sottoscrizione dei contratti è avvenuta presso una filiale della banca e non è rilevante che, successivamente, *Parte_2* abbia disposto le operazioni qui in contestazione collegandosi alla banca tramite la rete internet, ipotesi affatto distinta, dovendosi altresì ribadire che è da escludere che gli investimenti siano stati sollecitati presso il domicilio dell'investitore senza consentirgli di adeguatamene meditare la proposta.

La condotta della banca neppure è censurabile per omessa verifica dei profili di appropriatezza e adeguatezza degli investimenti, dovendosi rilevare, quanto al primo, la corrispondenza tra le caratteristiche dello strumento finanziario e il profilo dei clienti, quanto al secondo, la coerenza dell'investimento con gli obiettivi, l'orizzonte temporale e la tolleranza al rischio dei clienti, secondo quanto emerso dalle profilature che proprio rispondono a una finalità di conoscenza dell'investitore in punto di disponibilità economiche, propensione al rischio e capacità a far fronte a possibili perdite, agli obiettivi di investimento perseguiti e alle conoscenze ed esperienze pregresse.

Infine, per quanto concerne la contestazione ricollegata a un conflitto di interessi sussistente in capo alla convenuta in relazione alle obbligazioni Portugal Telecom, parte attrice ha affermato che l'acquisto sarebbe stato eseguito su un sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla s.p.a., società della quale *Controparte_2* deteneva una rilevante partecipazione che -se ben si è inteso- per ciò solo determinerebbe la presenza di un conflitto di interesse, di cui gli attori non erano a conoscenza e mai comunicato agli stessi.
La doglianza appare generica né spiega come la (asserita ma non meglio precisata) partecipazione sociale vantata dalla convenuta avrebbe potuto trarre vantaggio dall'acquisto da parte degli attori di obbligazioni peraltro acquistate dal *Pt_2* sul mercato secondario.

A ciò si aggiunge che parte attrice neppure ha allegato che si sarebbe astenuta dall'investimento qualora fosse stata a conoscenza dell'asserito conflitto, con l'effetto che l'ipotizzato inadempimento comunque sarebbe stato privo di efficienza causale rispetto al danno poi lamentato.

Le domande degli attori vanno pertanto interamente rigettate senza necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria.

Il rigetto delle domande attoree per le indicate ragioni rende superfluo l'esame di ogni altra questione.

Non vi è ragione di derogare al principio della soccombenza nella regolamentazione delle spese di lite, liquidate in dispositivo nei valori medi delle vigenti tariffe forensi e minimi per la fase istruttoria limitata al deposito delle memorie.

P.Q.M.

il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:

-rigetta le domande degli attori *Parte_2* , *Parte_3* e *Parte_1* ;

-condanna gli attori al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 11.268,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, Cpa e Iva.

Milano, 23 luglio 2025

Il giudice
Laura Massari

Ex Parte Creditoris Rivista di Informazione Giuridica